

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G12473 del 05/10/2018

Proposta n. 16198 del 05/10/2018

Oggetto:

RIDA AMBIENTE S.r.l. - Impianto di gestione dei rifiuti sito in loc. Sacida – Via Valcamonica - Aprilia (LT) – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione B0322 del 09/02/2009 e s.m.i. –Precisazioni alla determinazione G11230 del 11/9/2018.

Oggetto: RIDA AMBIENTE S.r.l. - Impianto di gestione dei rifiuti sito in loc. Sacida – Via Valcamonica - Aprilia (LT) – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione B0322 del 09/02/2009 e s.m.i. –Precisazioni alla determinazione G11230 del 11/9/2018.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla Dott.ssa Flaminia Tosini;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 “Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette”;

VISTO l’atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il D.M. del 29/01/2007 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.";

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il D.M. del 27/09/2010, "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005";

VISTO il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" di modifica del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 26, comma 1 che ha sostituito l'Allegato VIII alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la L.R. n. 27 del 09/07/1998, "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con Deliberazione Consiliare n.14 del 18/01/2012 e modificato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 24/07/2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288 "Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)" così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2010 n. 35;

VISTA la DGR 239/2008 relativa alle polizze fidejussorie, successive modifiche ed integrazioni

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

RICHIAMATO che la RIDA AMBIENTE Srl (di seguito Società) ha attivo un impianto di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi e di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi con produzione di CDR sito in via Valcamonica Loc. Sacida nel Comune di Aprilia (LT),

in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n.B0322 del 09/02/2009;

ATTESO che la medesima autorizzazione è stata:

- aggiornata con Determinazione n. C1841 del 28/07/2010 per adeguamento impianto al trattamento di rifiuti urbani e speciali e determinazione tariffa provvisoria di accesso;
- modificata con Determinazione n. B6174 del 29/07/2011 per interventi di adeguamento funzionale dell'esistente impianto;
- modificata ulteriormente adeguamenti funzionali e aumento della capacità di trattamento con Determinazione n. G09031 del 20/06/2014;
- aggiornata con Determinazione n. G09208 del 09/08/2016 per la estensione della durata della AIA vigente fino al 09/02/2021;

PREMESSO che:

- con la determinazione G11230 del 11/9/2018 è stata approvata la variante non sostanziale;
- con nota prot. 582 del 17/9/2018, acquisita al prot. 561375 del 18/9/2018, la soc. Rida Ambiente srl ha presentato Istanza di errata corrige contenente le seguenti richieste:
 - all'ultimo capoverso di pag. 5/8 è stato riportato il codice EEr 200308 anziché 200108, nonché per la riga 10 della pagina successiva;
 - al punto 4) di pagina 6/8 non è stato considerato il codice EER 190814 (fango autoprodotta richiesto nella richiesta di modifica
 - la citata istanza chiede inoltre di modificare le indicazioni impartite circa il limite del 15% di fanghi ed il 5% di EER 200108 chiedendo di introdurre una percentuale complessiva del 20% motivata dalla necessità di avere a disposizione carbonio organico biodegradabile in modo che il calore sviluppato sostenga il processo di bio essiccazione
 - infine viene chiesto di modificare il termine di accettazione della FORSU, legata all'art. 181 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, ritenendo che nel termine stabilito i comuni non possano mutare la qualità della loro raccolta differenziata. rappresenta inoltre che il termine fissato non consente alla RIDA di sperimentare e tarare i processi per modificare il normale ciclo produttivo allestendo diverse procedure di processo.

Valutato che:

- con riferimento al punto 1 e 2 si tratta di mere correzioni e precisazioni e pertanto si può dar seguito a quanto richiesto
- con riferimento al punto 3) ed al punto 4) si precisa:
 - con riferimento al 15% per i fanghi deriva dalla relazione C06 allegata alla richiesta dalla quale era poi scaturita la determinazione B8760 che indicava una percentuale tra il 15 ed il 25% e si è valutato di dare indicazione circa il limite inferiore proprio sulla base delle valutazioni che la stessa società RIDA rappresenta nella citata nota 582/2018.
 - Con riferimento al 5% del EER 200108 questo limite è stato disposto relativamente al fatto che è un codice destinato a non essere utilizzato unitamente al codice del rifiuto indifferenziato ed è stato autorizzato limitatamente a quelle raccolte che presentano elevate impurità
 - Con riferimento alle valutazioni circa il limite temporale dei 6 mesi si fa presente che la Regione, con propria nota prot. 596745 del 1/10/2018 ha chiesto alle Province di intervenire e sensibilizzare i comuni in merito alla qualità della raccolta differenziata

e pertanto si valuta che i comuni possano intervenire efficacemente in tal senso. Eventuale rivalutazione sarà effettuata in prossimità della scadenza.

- Infine, qualora fosse necessario “sperimentare” come sostenuto dalla Rida Ambiente il processo per l’ingresso dei codici richiesti, si fa presente che la richiesta avanzata con la nota prot. 512869 del 23/8/2018 doveva essere di autorizzazione alla sperimentazione e non di modifica non sostanziale

Ritenuto pertanto:

- di introdurre le precisazioni e le correzioni richieste di cui ai precedenti punti 1 e 2
- Di non accettare al momento le richieste avanzate circa la modifica dei quantitativi in ingresso indicati e di prescrivere a RIDA, proprio sulla base di quanto dichiarato circa la necessità di monitorare il processo, di presentare a 3 mesi dall’avvio dell’esercizio delle modificazioni non sostanziali richieste, di presentare uno studio sull’andamento del processo autorizzato

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

1. Di modificare la determinazione G11230 del 11/9/2018 come segue:

- laddove è stato inserito erroneamente EER 200308 (all’ultimo capoverso di pag. 5/8 nonché per la riga 10 della pagina successiva) sostituirlo con EER 200108,
- Di integrare il punto 2 con
 - 16) EER 190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 quale fango autoprodotta dall’insediamento della RIDA Ambiente srl

2) Di prescrivere alla RIDA Ambiente srl di presentare entro 3 mesi dall’attuazione della modifica non sostanziale di cui alla G11230 del 11/9/2018 una relazione sull’andamento del processo autorizzato.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Rida Ambiente srl e, per i successivi provvedimenti di competenza, al Comune di Aprilia e trasmesso all’ARPA Lazio e alla Provincia di Latina, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (*ex artt.* 29, 41 e 119 del D.Lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni

Il Direttore
Dott. Ing. Flaminia Tosini